

D. La Direttiva stabilisce che nelle attività di nuova impresa in esito ai progetti finanziati, dovrà essere previsto l'inserimento di un soggetto disoccupato, che sia stato precedentemente coinvolto nelle attività progettuali, ogni 15.000,00 € di contributo speso. Tale inserimento deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle nuove imprese che si attiveranno nell'arco di durata del progetto?

*R. Si precisa che, tenuto conto che la Direttiva prevede il coinvolgimento nella attività progettuali anche di imprese già esistenti che intendono riqualificare il proprio business, dando vita a nuovi soggetti giuridici (azioni di re-startup), l'inserimento di tali soggetti disoccupati può avvenire anche all'interno di tali realtà aziendali.*

D. La Direttiva, inoltre, "stabilisce che nelle attività di nuova impresa in esito ai progetti finanziati, dovrà essere previsto l'inserimento di un soggetto disoccupato, che sia stato precedentemente coinvolto nelle attività progettuali, ogni 15.000,00 € di contributo speso". Per il conteggio di tale parametro di spesa devono essere tolte eventuali spese FESR? Su cosa si calcola?

*R. Il conteggio dei 15.000 € di spesa deve essere fatto sull'intero ammontare del progetto.*

D. Cosa si intende per "inserimento"?

*R. Le forme di inserimento dei soggetti disoccupati devono essere quelle previste dalla normativa vigente in tema di lavoro.*